



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 67

Li, 02/09/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI PER PULIZIA MECCANIZZATA AREE PARCHEGGI DI PIAZZA UMBERTO PRIMO, VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA TAVERNA NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 4 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 12:00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

CONSIDERATA la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli nelle aree sotto indicate del territorio comunale:

<i>Località</i>	AREE PARCHEGGI: <ul style="list-style-type: none">- PIAZZA UMBERTO PRIMO- via SAN GIOVANNI BOSCO- via TAVERNA fronte ingresso Municipio
<i>Periodo di validità</i>	GIOVEDI' 4 SETTEMBRE 2025
<i>Orario di validità</i>	Dalle ore 06:00 alle ore 12:00
<i>Motivo</i>	PULIZIA STRADE (mediante le macchine spazzatrici)

RITENUTA la propria competenza all'adozione della presente ordinanza in quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267;

VISTI gli Artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 30 Aprile 1992 nr. 285 e il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTI il D.Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 Maggio 1997, nr. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. *La istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata*, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, per tutti i veicoli (come definiti dall'Art. 46 C.d.S.), delle seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

<i>Località</i>	AREE PARCHEGGI: - PIAZZA UMBERTO PRIMO - via SAN GIOVANNI BOSCO - via TAVERNA fronte ingresso Municipio
<i>Periodo di validità</i>	GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE 2025
<i>Orario di validità</i>	Dalle ore 06:00 alle ore 12:00

MANDA

- All' Ufficio Messi Notificatori di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme e nei termini di legge, nonché nei consueti modi di diffusione;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di far apporre la relativa segnaletica stradale prevista dal D.M. 10 Luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto e dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- All'Ufficio di Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del Nuovo Codice della Strada per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 nr. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, nr. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- Che avverso il presente provvedimento, in relazione all'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, nr. 285, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, contro l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 D.P.R. 16 Dicembre 1992, nr. 495;
- A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 Agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Area Vigilanza;
- La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 7 Marzo 2005, nr. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Novedrate, ai sensi dell'Art. 22 del D.lgs. 7 Marzo 2005, nr. 82;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Novedrate tramite l'Ufficio Messi Notificatori di dare adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, nonché nei consueti modi di diffusione e che sia trasmesso in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:
- Ufficio Tecnico LLPP e manutenzioni.

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott. Serafino Grassi**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art.20 e 23-ter del D.Lgs. n.82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del CAD)